



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2019-2020

Comunicato Ufficiale N°161 del 22/11/2019

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

MOTIVAZIONI CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si da atto che la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, nella riunione del 7 novembre 2019 ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: CARLO CALABRIA, LIVIO ZACCAGNINI

7) RECLAMO PROMOSSO DALLA SOCIETÀ A.S.D. COLLI ALBANI CALCIO A 5 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 800,00 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PECORELLA ANGELO PER 3 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.13 C5 DEL 23/10/2019 (Gara: REAL ROMA SUD – COLLI ALBANI CALCIO A 5 del 18/10/2019 – Campionato Calcio a 5 Serie D Roma)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.140 dell'8/11/2019

La A.S.D. Colli Albani ha inoltrato reclamo con raccomandata a/r del 25-10-2019 avverso la decisione in epigrafe.

Il reclamo è però inammissibile.

L'articolo 76 del novellato Codice di Giustizia Sportiva prevede al comma 2 che il reclamo alla Corte Sportiva di Appello Territoriale debba essere preceduto nel termine di due giorni da un preannuncio inoltrato a mezzo di posta elettronica certificata, unitamente al contributo, alla segreteria della Corte, adempimento che non è stato effettuato dalla reclamante.

Né, la circostanza che il reclamo sia stato inoltrato entro il termine di due giorni dalla decisione impugnata può valere a sanare l'omissione, in quanto l'atto difetta di forma specificatamente prevista, cioè la posta elettronica certificata, che non può essere sostituita dalla raccomandata ordinaria che, a differenza della prima, non consente la contemporaneità tra invio e ricezione dell'atto (quale ad esempio il telefax che può considerarsi mezzo equipollente alla PEC).

La norma nel prevedere tale nuovo adempimento ha voluto proprio evitare che il tempo intercorrente tra la decisione di primo e l'eventuale cognizione da parte dell'Organo di Appello

della pendenza del gravame risultasse indeterminato, a causa dell'indeterminatezza dei tempi del recapito della corrispondenza, consentendo quindi l'immediata percezione dell'intenzione delle parti di proporre appello.

Nella specie, quindi, l'invio dell'appello nel termine previsto per il preannuncio, non sana l'omissione in quanto la trasmissione è avvenuta a mezzo posta ordinaria e quindi l'Organo adito ha avuto cognizione del gravame ben oltre il termine di due giorni previsto dalla nuova normativa. L'appello va quindi dichiarato inammissibile per vizio di forma con conseguente passaggio in giudicato della decisione impugnata.

Tutto ciò premesso la Corte Sportiva d'Appello Territoriale

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell'art. 76, comma 2 del C.G.S..

La tassa reclamo va incamerata.

IL PRESIDENTE RELATORE

F.to Livio Proietti

8) RECLAMO PROMOSSO DALLA SOCIETÀ POL. S.SUSANNA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ED AMMENDA DI EURO 100,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.124 LND DEL 31/10/2019

(Gara: MONTE SAN GIOVANNI – S.SUSANNA del 13/10/2019 – Campionato Seconda Categoria)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.140 dell'8/11/2019

La Polisportiva Santa Susanna ha inoltrato reclamo, ritualmente e nei termini, avverso la decisione evidenziata nell'epigrafe ritenendone l'ingiustizia.

La reclamante, in particolare, sostiene che il calciatore Colarieti Gabriele, ritenuto in posizione irregolare, con applicazione delle conseguenti sanzioni, per non aver scontato la squalifica di una gara comminata con il Comunicato Ufficiale n. 431 del 23-5-2019 per recidività in ammonizione, aveva invece scontato la squalifica non partecipando alla gara del campionato di Promozione con la società ASD BF Sport, partecipante al campionato di Promozione girone B, a cui era stato trasferito in prestito in data 3 settembre 2019.

L'assunto della reclamante è fondato.

In effetti, il calciatore Colarieti risulta trasferito a titolo temporaneo il 3-9-2019 alla società BF Sport, partecipante al campionato di Promozione girone B, e risulta non aver partecipato alla gara Vicovaro- BF Sport dell'8-9-2019, scontando quindi la squalifica.

La decisione del Giudice Sportivo di primo grado va quindi annullata e va ripristinato il risultato acquisito sul campo.

Tutto ciò premesso la Corte Sportiva d'Appello Territoriale

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, annullando la decisione impugnata e, per l'effetto, di ripristinare il risultato acquisito sul campo, Monte San Giovanni – S.Susanna 2 – 2.

La tassa reclamo va restituita.

IL PRESIDENTE RELATORE

F.to Livio Proietti

9) RECLAMO PROMOSSO DALLA SOCIETÀ A.S.D. GIARDINETTI F.C. 1957 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CATARINELLI ALESSIO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.52 SGS DEL 24/10/2019

(Gara: CITTA' DI CIAMPINO – GIARDINETTI F.C. 1957 del 20/10/2019 – Campionato Under 17 Regionale Eccellenza)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.140 dell'8/11/2019

La A.S.D. Giardinetti F.c. 1957 ha inoltrato reclamo con raccomandata a/r del 31-10-2019 avverso la decisione in epigrafe.

Il reclamo è però inammissibile.

L'articolo 76 del Codice di Giustizia Sportiva prevede difatti, al comma 2, che il reclamo alla Corte Sportiva di Appello Territoriale debba essere preceduto, nel termine di due giorni dalla pubblicazione del Comunicato Ufficiale con la decisione che si intende impugnare, da un preannuncio di reclamo, inoltrato a mezzo di posta elettronica certificata, ovvero telefax che può considerarsi mezzo equipollente alla PEC, unitamente al contributo, alla segreteria della Corte, pena l'inammissibilità del reclamo stesso.

Tale adempimento, nel caso in questione non è stato effettuato dalla reclamante che, inoltre, ha provveduto a trasmettere il reclamo con le motivazioni a mezzo raccomandata, oltre i termini previsti ai sensi dell'art.76, comma 3 del C.G.S..

Per tutto quanto sopra, la Corte Sportiva d'Appello Territoriale

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell'art. 76, comma 2 e 3 del C.G.S..

La tassa reclamo va incamerata.

IL PRESIDENTE RELATORE

F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

Pubblicato in Roma il 22 novembre 2019

IL SEGRETARIO

Claudio Galieti

IL PRESIDENTE

Melchiorre Zarelli